

ASSOCIAZIONE "ANOLF BELLUNO TREVISO APS"

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

L'associazione ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE DI BELLUNO E TREVISO APS, costituita in data 15.06.2002 e già APS, diventa nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 , n. 117 Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 e della normativa in materia, una associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE DI BELLUNO E TREVISO APS, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, anche identificata con l'acronimo "ANOLF BL TV APS". L'associazione ha sede legale a Treviso in via Cacciatori del Sile 23.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il

pubblico solo se iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore.

Essa pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale fa parte dell'ANOLF REGIONALE DEL VENETO-APS e della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE, alle quali aderisce e delle quali condivide e accetta pienamente ed espressamente gli scopi e le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle peculiari norme in materia di Codice del Terzo Settore ed in particolare a quanto previsto dall'articolo 41 del quale segue i principi ed attua gli scopi espressi nel relativo Statuto.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici. Il trasferimento della sede legale deliberata dall'Organo di Amministrazione non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART . 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della stessa.

ART . 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole sull'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

ART. 5 - Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale ed in conformità all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attività di interesse generale, al fine del perseguimento senza finalità di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale .

L'Associazione ha carattere autonomo, libero ed apolitico e si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'Associazione è nata per realizzare l'obiettivo di contribuire a creare una società aperta verso le diversità in un mondo sempre più multietnico, multiculturale, nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità etniche, culturali e religiose.

L'Associazione intende contrastare il razzismo e la xenofobia attraverso l'interazione tra gruppi sociali diversi, perseguendo la reciproca conoscenza, il rispetto e le opportunità per tutti in una società fondata sulla pacifica

convivenza, quale stimolo ad un mondo più giusto e più rispettoso anche degli equilibri naturali.

Le attività dell'Associazione saranno, quindi, orientate alla promozione di una società plurale e democratica basata sulla solidarietà e non sullo sfruttamento.

L'Associazione promuove tutte quelle attività sociali che favoriscano l'integrazione di tutte le minoranze nella nostra società nel pieno rispetto dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi anzitutto nella vita interna dell'Associazione;

Per tali fini e obiettivi, l'Associazione si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività:

- attività prevista al punto "i" del primo comma dell' art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, ossia attività di organizzazione e

gestione attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;

- attività prevista al punto "r" del primo comma dell'art . 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 , ossia integrazione sociale dei migranti;

- attività prevista al punto "v"del primo comma dell 'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ossia la promozione della legalità tra i popoli, della nonviolenza;

- attività prevista al punto "w" del primo comma dell'art . 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ossia la promozione e tutela dei diritti umani e civili;

Le attività sopra elencate si potranno concretizzare attraverso lo svolgimento delle seguenti azioni:

- promuovere azioni intese a favorire la socializzazione e l'associazionismo attivo tra gli immigrati, nel rispetto delle proprie origini etniche e culturali, ma senza chiusure;

- organizzare servizi di consulenza, informazione e assistenza, corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;

- promuovere iniziative atte a favorire la socializzazione, l'integrazione ed i bisogni elementari di vita dei cittadini di origine non italiana, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, all'assistenza sanitaria al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa;

- promuovere iniziative di recupero e salvaguardia del patrimonio culturale dei paesi di origine;

- organizzare, promuovere e sottoscrivere a campagne di informazione, sensibilizzazione ed incontri;

- promuovere e/o coordinare ricerche, studi, seminari, promozione di progetti, anche in partenariato;

- promuovere rapporti e collaborazione in Italia e all'estero con istituzioni, enti, associazioni,

organizzazioni politiche, sindacali e professionali;

- promuovere interventi e strutture di cooperazioni tra Paesi;

- promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali di documentazioni inerenti la propria attività.

- sviluppare azioni di diffusione delle attività attraverso i canali di comunicazione tradizionali e i nuovi "social media"

- svolgere ogni altra attività funzionale al raggiungimento dei fini statuari

Inoltre, per realizzare i propri scopi, l'associazione può:

- acquistare, scambiare, vendere e distribuire materiali oggetto della sua attività

- stampare e divulgare pubblicazioni

- promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni pubbliche

- sviluppare rapporti e contatti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi

associativi italiani e stranieri; aderire o promuovere analoghe strutture a livello internazionale

- promuovere, anche in sede legale, la difesa dei diritti e degli interessi degli associati, dei familiari e degli immigrati, dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

- promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative d'immigrati o d'immigrati e d'italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;

- promuovere iniziative politiche e sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa;

- promuovere iniziative politiche e sociali in favore di tutte quelle persone che si trovano in situazioni di disagio sociale;

- intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee a garantire o

migliorare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie;

- sviluppare campagne di informazione sulle attività delle Istituzioni Europee ed Italiane, soprattutto su quelle riguardanti il problema degli immigrati ed i rapporti tra Paesi;

- svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto.

Per conseguire i propri scopi e realizzare le proprie attività l'Associazione può:

- acquistare, scambiare e distribuire materiali oggetto della sua attività;
- stampare e divulgare pubblicazioni, anche periodiche;
- promuovere o partecipare ad iniziative, convegni, manifestazioni pubbliche;

- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali ed organismi associativi italiani e stranieri.

L'associazione potrà anche effettuare raccolte pubbliche e private occasionali di fondi nel rispetto delle normative vigenti.

L'Associazione può svolgere ogni attività consentita di carattere patrimoniale, economico e finanziario, utile al raggiungimento dei propri scopi e prevista dal Codice del Terzo Settore.

Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni di natura economica, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonché di eventuali contributi che possono essere erogati da Enti e/o Istituzioni e/o Enti del Terzo Settore a carattere locale o nazionale.

Fermo restando che l'Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali proventi verranno destinati a finanziare l'attività di ricerca e le iniziative dell'Associazione e potranno essere

reinvestiti esclusivamente per i suoi scopi statutari e per le finalità associative.

L'associazione svolgerà la propria attività in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati nel rispetto dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

L'Associazione opera in ogni caso principalmente nel territorio di Treviso e Belluno (Regione Veneto).

Soci

ART. 6 - Ammissione dei soci

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà e si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda , il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 gg, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 gg da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 2 categorie di soci:

- Ordinario: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea;
- Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall'Associazione:
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno ;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini

di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le modalità e le condizioni di adesione all'ANOLF di Belluno Treviso APS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sono regolate dallo Statuto e dall'eventuale Regolamento dell'ANOLF REGIONALE Veneto-APS e da quello della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie,

infortunio e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 9

Fatto salvo il diritto di recesso, il socio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo dell'ANOLF di Belluno Treviso - APS, previa adeguata istruttoria e contestazione, nel caso che:

- non adempia al versamento della quota associativa;
- non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, la danneggi materialmente o moralmente;
- senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Il provvedimento motivato di decadenza va notificato tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata, o mail certificata all'interessato e l'esclusione andrà ratificata dall'Assemblea alla prima seduta utile.

Avverso i provvedimenti di decadenza può essere promosso ricorso al Collegio dei Garanti dell'ANOLF di Belluno Treviso APS entro il termine di 30 giorni dalla loro avvenuta comunicazione. Sulla pronuncia del Collegio dei Garanti dell'ANOLF di Belluno Treviso -APS è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Garanti della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE 7

Nel caso di mancato versamento della quota associativa, il socio viene automaticamente dichiarato decaduto se non provvede al detto versamento entro 20 giorni dalla richiesta fatta pervenire dalla Presidenza dell'ANOLF territoriale.

Nei casi d'inerzia del Consiglio direttivo dell'ANOLF di Belluno Treviso-APS, le stesse procedure possono essere sollecitate a livello locale dal Consiglio direttivo dell'ANOLF

REGIONALE-APS Veneto, se costituita, o della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

ART. 10

L'esclusione per morosità comporta comunque l'obbligo, per il socio escluso, del versamento delle quote dovute all'Associazione fino al momento del provvedimento, nonché il soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualità di socio.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione, i soci non hanno diritto di pretendere la restituzione della quota o del contributo versato che è in ogni caso da ritenere intrasmissibile.

ART. 11

Il socio sottoposto a procedimento penale può essere cautelativamente sospeso a tempo indeterminato, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura di urgenza, è la Presidenza dell'ANOLF di Belluno Treviso-APS. Nei casi d'inerzia la sospensione cautelativa può essere decisa dalla Presidenza dell'ANOLF REGIONALE-APS Veneto, se costituita, o della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Garanti entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa, al venire meno delle cause che l'hanno determinata, è disposta immediatamente dalla Presidenza che l'ha stabilita.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo può insignire della qualifica di socio onorario personalità impegnate nel sociale, con particolare riferimento alle finalità dell'Associazione.

I soci onorari hanno uguali diritti e doveri delle altre categorie di associati.

Patrimonio sociale

ART. 13

Il patrimonio dell'ANOLF di Belluno Treviso-APS è costituito dalle quote e dai contributi di terzi, degli associati, da introiti, donazioni, erogazioni, lasciti, comunque pervenuti, da tutti i beni mobili ed immobili, acquisiti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, e dagli eventuali proventi di altre attività economiche consentite.

I singoli associati o gruppi di associati aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale dell'Associazione, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Le quote sociali versate non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Le eventuali anticipazioni versate dai soci s'intendono infruttifere d'interessi.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio sociale - bilancio d'esercizio e scritture contabili

ART. 14

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto e redatto dalla Presidenza e sottoposto al parere del Collegio Sindacale il bilancio di esercizio e va approvato entro il 30 aprile di ogni anno dall'Assemblea Sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione e deve essere corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale ove esistente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

ART. 15

L'Associazione si dota dei libri sociali previsti dalla normativa vigente ossia

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 10
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- d) il registro volontari. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo anche con modalità elettroniche.

I libri di cui alle lettere a) e b) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede

legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta motivate formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 16 - Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono :

- L'Assemblea dei soci,
- La Presidenza;
- Il Presidente ,
- Il Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART . 17 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Essa si riunisce in via ordinaria ogni anno per determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione in raccordo con gli indirizzi

espressi dalla Rete Associativa Anolf Nazionale e dall'Anolf Regionale - Aps - Veneto

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 gg prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera ed e-mail spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede

dell'Associazione, in libera visione di tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 18 - Compiti dell 'Assemblea

L 'assemblea ha i seguenti compiti:

- Discute e decide sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
- Approva il bilancio d'esercizio;
- Elegge e revoca determinandone il numero i componenti del Consiglio Direttivo ed elegge il Presidente e la Presidenza;
- Elegge e revoca i componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora attivati.
- Elegge i Delegati alla Assemblea Elettiva della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE secondo

quanto indicato nel Regolamento Nazionale ed alla Assemblea dell'ANOLF REGIONALE-APS Veneto, se costituita;

- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sui ricorsi contro l'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazione dell'atto costitutivo o delle statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

ART. 19 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di

voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega .

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, di cinque se il numero è superiore a cinquecento .

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o via elettroniche, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie

l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Le riunioni assembleari e quelle del Consiglio potranno tenersi anche con mezzi telematici, quale videoconferenza e altri similari, a condizione che, nel rispetto della collegialità e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci:

- Tutti i partecipanti possono essere inequivocabilmente identificati;
- Sia appurabile la legittimazione degli intervenuti;
- Sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e nella relativa votazione;
- Possano visionare, ricevere e trattare la documentazione;
- il segretario verbalizzante percepisca adeguatamente gli avvenimenti nella loro sequenza reale.

Alle predette condizioni la riunione s'intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Se ritenuto necessario l'organo deputato alla convocazione potrà indicare nell'avviso il luogo o i diversi luoghi collegati in teleconferenza a carico dell'associazione, nei quali i soci o gli amministratori potranno intervenire. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario dell'assemblea per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del presidente, sull'apposito libro;

ART . 20 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 21 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5(cinque) a un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Il numero dei componenti deve essere dispari.

Dura in carica per n . 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati . Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475/ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

E' di competenza del Consiglio Direttivo:

- dare esecuzione alle Delibere dell'Assemblea;
- designare i rappresentanti dell'Associazione in enti, associazioni, organismi esterni;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea;
- convocare, in via ordinaria o straordinaria, l'Assemblea, con la fissazione dell'ordine del giorno, su proposta della Presidenza;
- approvare il regolamento di attuazione dello Statuto;
- definire le proposte di modifica dello Statuto da presentare all'Assemblea dei Soci;
- decidere di delegare alcune attribuzioni al Presidente, fissando i limiti della delega stessa;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- istituire, su proposta della Presidenza, Comitati tecnici, stabilendone la composizione anche con esperti esterni, ed attribuzioni;
- eleggere la Responsabile del Coordinamento donne immigrate ANOLF ove presente.

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts.

Art. 22 - Presidenza

La Presidenza assicura, con tutte le necessarie iniziative, il normale funzionamento e sviluppo, in attuazione delle decisioni di sua competenza assunte dagli organi deliberanti.

La Presidenza è composta dal Presidente e da un Vicepresidente, o, se ritenuto necessario, da più Vicepresidenti.

La Presidenza:

- predispone la relazione per l'Assemblea dei Soci;
- svolge le comunicazioni relative all'attività dell'Associazione;
- predispone e redige il bilancio, che sottopone al parere del Collegio Sindacale;
- convoca il Consiglio Direttivo, fissandone data e ordine del giorno;

- interviene in tutti i casi in cui viene a conoscenza di violazioni statutarie e regolamentari, per farle cessare;
- nomina eventuale Presidente Onorario;
- decide la sospensione cautelativa degli Organismi Dirigenti nei casi di coinvolgimento in procedimenti penali.

ART. 23 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è delegato a svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanza, effettuare pagamenti di qualsiasi natura ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi agli eventuali dipendenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire la necessità di firma congiunta sul conto corrente per determinate operazioni.

In caso di urgenza il Presidente può adottare altresì provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia

impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 24

(Organo di controllo - eventuale)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 25

(Organo di Revisione legale dei conti -
eventuale)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 28 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/17.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e

dall'apposito regolamento adottato
dall'organizzazione.

ART. 29 - Scioglimento e devoluzione del
patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà
deciso soltanto dall'assemblea straordinaria
con le modalità di cui all'art. 19. In tal caso,
il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti
del terzo settore, secondo quanto previsto
dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 - Disposizioni generali

Le modifiche al presente Statuto possono essere
proposte all'Assemblea dei Soci dal Consiglio
Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei propri
componenti.

Le modifiche vengono approvate dall'Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il "logo" e la denominazione Rete Associativa ANOLF NAZIONALE sono patrimonio dell'Associazione e solo ad essa, per il tramite della Presidenza Nazionale, ne è demandato l'uso in via esclusiva.

ART. 31- Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dallo Statuto della Rete Associativa ANOLF NAZIONALE e dell'ANOLF REGIONALE-APS Veneto, se costituita, valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e, per quanto applicabili, i principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.